

Legge Regionale Abruzzo 19 agosto 1996, N° 68
Modifiche alla L. R. 6 giugno 1984, N° 39 già modificata con L. R. 29 MAGGIO 1987, N° 27.

in B.U.R.A. n. 16 del 11-9-1.996

sommario

Art. 1 (Impianti di metano).....	1
Art. 2 (Abrogazioni).....	1
Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)	1

Art. 1 (Impianti di metano)

L'art. 11 della Legge Regionale 29 maggio 1987, n. 27 è sostituito dal seguente:

"L'attività inerente all'installazione ed all'esercizio dei "distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce" pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnico - organizzativa ed economica, i Comuni devono tenere conto degli elementi indicati al primo ed al secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, con specifico riferimento all'attività di distribuzione di metano.

Nel caso di installazione contigua ad impianti relativi ad altri carburanti, la concessione per la distribuzione di metano deve essere oggetto di specifico provvedimento.

Per modifica di impianto di metano, soggetta ad autorizzazione comunale, si intendono:

- l'installazione di un secondo erogatore all'interno dei boxes di rifornimento;
- la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

Per il potenziamento si intende l'aumento del numero dei boxes di rifornimento.

Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza (D.P.C.M. 8.6.93), non possono essere installati impianti per la distribuzione di metano ad una distanza inferiore a km. 15 da altro impianto di distribuzione di metano già esistente o per il quale sia stata presentata domanda di concessione in data antecedente.

La distanza di km. 15 è riferita al percorso stradale minimo calcolato sulla viabilità ordinaria (strada statale, provinciale o comunale)"

Art. 2 (Abrogazioni)

E' abrogato l'art. 20 della legge regionale 29 maggio 87, n. 27 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 luglio 1996

note

Id. 349